

EXPORT DI AUTO USATE: ASPETTI AUTORIZZATIVI

L'attività di acquisto di auto usate da avviare all'esportazione è un fenomeno in sempre più rapida diffusione, e di difficile controllo da parte degli operatori di polizia, che può nascondere comportamenti illeciti volti ad aggirare controlli ed eludere tributi. Cerchiamo quindi di analizzarlo, sotto diversi punti di vista, per comprenderne i contorni.

Per l'esercizio dell'attività di commercio di auto usate occorre essere in possesso di un titolo autorizzatorio per l'attività di vendita, a seconda della forma scelta.

Per il titolo autorizzatorio è sufficiente la Segnalazione certificata di inizio attività da presentare al SUAP.

La vendita può essere effettuata in varie forme: in sede fissa, al dettaglio o all'ingrosso, oppure tramite sistemi di comunicazione (corrispondenza, radio-televisione, commercio elettronico/online o altri sistemi di comunicazione). Quella on line, è quella più utilizzata negli ultimi anni perché permette di non avere alcun deposito ove tenere i veicoli, e questo certamente favorisce il commercio illecito celato sotto questa forma di attività

Non è più richiesto l'ulteriore adempimento di cui all'art. 126 T.U.L.P.S. (dichiarazione per il commercio di cose antiche o usate), abrogato dal D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222; tuttavia, permane l'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni giornaliere vidimato, come previsto dall'art. 128 T.U.L.P.S.

Il commercio di auto usate per conto terzi è invece soggetto alla normativa delle agenzie d'affari, soggetto alla disciplina del 115 tulps.

Questi danno vita ad un fenomeno tristemente diffuso in Italia: quello dei prestanome (in genere nullatenenti) che si intestano le auto per poche migliaia di euro, garantendo l'acquirente di non pagare eventuali sanzioni, assicurazione obbligatoria, tassa automobilistica e persino di commettere impunemente reati.

La guida di una "ghost car" (siciliano in Italia già circa 43.000 automobili appartenenti a questa categoria), infatti, permette di essere completamente anonimi finché non si viene beccati alla guida del veicolo in flagranza di reato.

L'unico consiglio che mi sento di dare come responsabile del SUAP è quello di segnalare agli organi di polizia l'attività apparentemente lecita, dando vita ad una catena di controlli che può sfociare in una vera e propria attività di indagine.

La problematica delle auto radiate per definitiva esportazione è di natura più ampia e complessa e solo marginalmente commerciale.

Il corto circuito che avviene dopo la radiazione dell'auto è un problema conosciuto dalle nostre istituzioni, tanto è vero che l'ACI ha cercato di arginare il fenomeno con l'emanazione di una circolare nel 2016.

"La cancellazione dell'auto dal registro, senza la contestuale iscrizione in un Pra estero, fa entrare il veicolo in una sorta di limbo"

e introduce scenari imprevedibili (intestazione fittizia, mercato abusivo di ricambi ecc) al di fuori dei binari della legalità.

M. Serio

www.poliziamunicipale.it



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA
RBN

Automobile Club d'Italia
Protocollo Uscite SGP
scodi r005/0004202/14
Data 03/07/2014

Sigg. Direttori/Responsabili
Uffici di Area Metropolitana, Uffici e
Unità territoriali

e, p.c Sigg. Direttori Compartimentali,
Direttori/Responsabili AC

Lettera circolare

OGGETTO: Radiazioni per definitiva esportazione all'estero e radiazioni per esportazione di veicoli sottoposti a ipoteca e vincoli: nuove disposizioni.

Come noto in questi ultimi anni il fenomeno delle radiazioni per definitiva esportazione ha avuto un notevole aumento.

Tale aumento se da un lato è da ricondursi certamente a un incremento del flusso della circolazione dei veicoli nell'ambito UE dopo l'abbattimento delle frontiere, dall'altro fa presupporre che nasconda anche fenomeni di elusione della normativa antinquinamento.

Si tratta di fenomeni che, favoriti anche da una normativa ormai obsoleta come le disposizioni dell'art. 103 CdS, stanno attirando l'attenzione delle Associazioni di categoria dei demolitori, i quali stanno, a più voci, chiedendo alle Istituzioni di intervenire per adottare soluzioni che possano in qualche modo arginare questi fenomeni.

Già un primo intervento per cercare di contrastare fenomeni illegali legati al trasferimento dei veicoli all'estero è stato attuato, da ACI, con la lett. circ. n. 2562/2012 che ha introdotto l'obbligo di dichiarare ex art. 47 DPR n. 445/2000 il Paese in cui il veicolo viene esportato.

Si ritiene che i tempi siano maturi, visto la risonanza che la problematica sta assumendo, per intervenire in maniera più stringente nell'applicazione della normativa prevista dall'art. 103 CdS in attesa di futuri e auspicabili interventi normativi di riforma organica della materia stessa.



Al riguardo tali problematiche sono state sottoposte all'attenzione del Ministero della Giustizia, in ragione delle funzioni istituzionali di vigilanza sul PRA, il quale, con nota prot. n. 018.003.001-31 del 28/4/2014, ha espresso parere favorevole all'adozione di misure finalizzate a contrastare in modo più efficace il fenomeno.

In particolare, per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 103 del Cds, nel parere sopra citato il Ministero di Giustizia afferma che *"la norma appena richiamata disciplina unicamente l'ipotesi di cancellazione successiva all'esportazione, mentre non vi sono disposizioni che prevedano la possibilità di cancellazione anteriore ad un'esportazione non ancora avvenuta ma solo prospettata"*

Alla luce di tale interpretazione ACI ha prontamente avviato lo sviluppo di impegnative modifiche SW alle proprie basi dati e alle procedure di controllo che sono, ora, in fase di ultimazione e prossime al collaudo interno prima dell'entrata in esercizio.

Pertanto, **dal 14 luglio p.v.**, alle formalità di radiazione per esportazione dovrà essere sempre allegata la fotocopia della Carta di Circolazione estera o l'attestazione di avvenuta reimmatricolazione all'estero.

Come specificato nella lett. circ. DSD n. 2420/2012, la fotocopia della sopra citata documentazione, in caso di esportazione in Paesi extra UE, deve essere accompagnata da traduzione asseverata.

Qualora la radiazione venga richiesta quando il veicolo è stato esportato ma non ancora reimmatricolato all'estero, è comunque possibile richiedere la formalità di radiazione a condizione che venga allegata alla formalità documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento del veicolo all'estero (ad es. documento di trasporto, bolla doganale), oltre ovviamente all'originale della Carta di Circolazione italiana, al Certificato di Proprietà e alle targhe.

Allo scopo di garantire il rispetto di tale nuova disposizione, è stato inserito un controllo bloccante nelle procedure STA e Copernico che impedisce la presentazione con esito positivo delle formalità di radiazione per esportazione in assenza dell'indicazione della data di reimmatricolazione estera o dell'avvenuta esportazione risultante dal documento di trasporto o dalla bolla doganale.

Tale informazione deve essere inserita nel campo denominato "data consegna per la demolizione/reimmatricolazione/esportazione".

Nel caso in cui il veicolo sia già stato reimmatricolato all'estero deve essere inserita anche l'informazione della nuova targa estera nel campo denominato "Targa Estera 53". La valorizzazione di quest'ultimo



campo naturalmente non è obbligatoria al fine di consentire la gestione delle radiazioni di veicoli esportati ma non ancora reimmatricolati.

Non sarà, invece, più necessario allegare la dichiarazione sostitutiva prevista dalla citata lett. circ. n. 2562/2012 essendo sufficiente indicare nella nota (spazio "altri dati") il Paese dove il veicolo è stato esportato.

Radiazione di veicoli sottoposti a ipoteca o vincoli

Oltre ai fenomeni sopra descritti, la radiazione per esportazione si presta ad un utilizzo fraudolento per coloro che, proprietari di veicoli sottoposti a vincoli – ipoteche, sequestro, pignoramento, fermo ecc. – tentano in qualche modo di sottrarre il bene alle rivendicazioni dei creditori o dell'Autorità Giudiziaria.

Poiché in passato questo fenomeno stava rapidamente crescendo per i veicoli sottoposti a Fermo, il Ministero delle Finanze è intervenuto ponendo il divieto di radiare i veicoli se prima non viene cancellato il Fermo.

Il Ministero della Giustizia, con la sopra citata nota, ha valutato che analoga necessità di tutela per il creditore debba essere adottata anche in presenza di altri vincoli iscritti sul veicolo come le ipoteche, i sequestri o i pignoramenti, in relazione ai quali certamente il ricorso a una "finta" radiazione per esportazione è un facile strumento per sottrarre il veicolo alle pretese del creditore.

Infatti, l'esistenza nell'attuale ordinamento giuridico di disposizioni, sia di diritto civile che di diritto penale e amministrativo, finalizzate a sanzionare atti di disposizione del debitore aventi lo scopo di sottrarre i beni di cui è titolare alla garanzia del creditore, legittimano interventi anche in materia di trascrizione al PRA atti ad impedire o quantomeno scoraggiare comportamenti scorretti.

Quindi, a partire dal **14 luglio p.v.**, in presenza di richieste di radiazione per definitiva esportazione aventi ad oggetto veicoli sui quali siano iscritte ipoteche non ancora scadute, pignoramenti, sequestri, ecc., la formalità potrà essere accettata solo se alla richiesta viene allegato un atto comprovante l'assenso alla radiazione da parte del creditore.

Per i casi di veicoli con ipoteche iscritte non ancora scadute costituirà titolo per procedere alla radiazione l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca reso nelle forme di rito, ovvero nella forma della scrittura privata autenticata dal Notaio o nelle altre forme previste dal Codice Civile (es. sentenza).



Nessun titolo autorizzativo invece è richiesto nel caso di veicoli sui quali siano iscritte ipoteche ormai scadute.

Nel caso, invece, di vincoli di natura giudiziaria come sequestri, congelamento beni e pignoramenti potrà essere allegato alla richiesta o il provvedimento di dissequestro o di revoca del pignoramento (o in alternativa il verbale di vendita all'asta del veicolo effettuata in seguito al pignoramento trascritto al PRA) o comunque altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria che autorizzi l'esportazione del veicolo o dal quale sia possibile evincere il venir meno del gravame.

Si precisa che, l'eventuale presenza di una formalità cod. 70 per "dichiarazione sostitutiva mendace" (secondo quindi le disposizioni antecedenti al Testo Unico sulla semplificazione amministrativa - versione 3.0, allegato alla circolare n. 2242 del 21.01.2014), non impedisce la presentazione della radiazione per esportazione.

Le procedure STA e Copernico sono state modificate allo scopo di inserire un controllo che impedisca la presentazione con esito positivo delle formalità in parola se è presente in Archivio una formalità cod. 70 (indipendentemente dal tipo di vincolo iscritto) o una formalità cod.61 (quest'ultima nel caso in cui la data scadenza ipoteca sia successiva alla data di presentazione della formalità di radiazione).

Allo scopo di consentire il positivo espletamento delle richieste di radiazione per esportazione per la gestione dei casi sopra contemplati, è stata realizzata un'apposita implementazione che consente al solo STA/PRA di accettare tali tipologie di richieste, inserendo nel "testo libero" la dicitura "F53".

Si ricorda che la richiesta di visura sui veicoli da esportare, sebbene non obbligatoria (come già ribadito materia di Fermo amministrativo con circolare n. 391 del 21.01.2014), rappresenta in ogni caso una buona prassi per verificare l'eventuale esistenza di ipoteche non scadute o gravami che, in assenza della documentazione giustificativa sopra indicata, impedirebbero l'esito positivo della radiazione per esportazione quando sarà richiesta.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Giorgio Brandi